



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato A alla Delib.G.R. n. 32/4 del 29.8.2007**

**L.R. 12 giugno 2006, n. 9**  
**CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI E INDIRIZZI**  
**PER L'ESERCIZIO DELLECOMPETENZE DELEGATE IN MATERIA DI SPORT**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **CONFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI E INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE IN MATERIA DI SPORT.**

L'art. 81 della Legge regionale n. 9/2006 ha conferito alle Province ulteriori competenze in materia di sport che vanno ad aggiungersi alla precedente delega per l'esercizio delle competenze in materia d'acquisto di attrezzature sportive e gestione degli impianti (art. 19 e art. 33).

Il comma 1 dell'art. 81 della L.R. n. 8/2006 tratta l'attribuzione alle province della programmazione e attuazione, sulla base della pianificazione generale e delle linee guida delle politiche sportive regionali, di gran parte degli interventi in materia di sport previsti nella legge regionale 17/99, mentre il comma 2, individua le disposizioni per la predisposizione ed invio annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Amministrazione regionale della relazione inerente lo stato dello sviluppo dello sport nel territorio di ogni provincia, che contenga la tipologia degli interventi realizzati ed i risultati raggiunti.

In passato, l'esercizio delle funzioni delegate dagli articoli 19 e 33 della legge 17/1999 (contributi ai comuni e alle organizzazioni sportive per la gestione degli impianti e l'acquisto d'attrezzature) e delle somme ad essa collegate non ha avuto dei risultati del tutto soddisfacenti, pare, pertanto, opportuno valorizzare l'attività di controllo da parte dell'Assessorato attraverso verifiche di buon svolgimento delle competenze delegate.

In concomitanza, si attiverà un puntuale e costante sostegno tecnico alle Amministrazioni locali, per affrontare i problemi di più difficile soluzione.

Per meglio ottimizzare le funzioni delle province, le proposte risultano essere:

- definizione di un regolamento standard da parte degli enti locali che tenda ad integrare con l'inserimento delle nuove competenze delegate e a migliorare il precedente, sia nella forma che nei metodi di attuazione;
- predisporre delle verifiche sulla attendibilità delle spese, in questo senso risulta utile l'invio annuale all'amministrazione regionale della relazione inerente lo stato dello sviluppo dello sport nel territorio di ogni provincia, che contenga la tipologia degli interventi realizzati ed i risultati raggiunti (L.R. 9/06 art. 81);
- evitare la sovrapposizione dei contributi, da parte degli enti locali, per le medesime attività;
- obbligo da parte degli enti locali di erogare contributi esclusivamente alle società sportive iscritte all'albo regionale previsto dall'articolo 9 della L.R. 17/99.

Come sopra richiamato, si segnala che l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 19 e 33 è stato già delegato (in applicazione della L.R.17/99) e che gli indirizzi programmatici relativi sono contenuti nel precedente piano triennale 2004-2006, mentre, per quanto riguarda gli altri articoli delegati (vedi L.R.9/06) è necessario indicare elementi programmatici e linee di indirizzo delle politiche sportive attuate dalla legge.

### **CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN SARDEGNA**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### (Art. 26)

Questi interventi sono volti ad incentivare l'organizzazione in Sardegna di manifestazioni sportive nazionali e internazionali di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino altresì un alto indice di promozionalità.

Sono beneficiari dei contributi disposti ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 della legge Enti Locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio isolano, associazioni sportive a carattere dilettantistico affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva, Istituzioni scolastiche.

Per una corretta gestione delle competenze, sembra opportuno chiarire che:

1. nel caso di discipline a squadre, devono essere considerate manifestazioni nazionali o internazionali quelle per cui qualora le rappresentative non sarde coprono il 50% delle rappresentative partecipanti, mentre per le discipline individuali il numero degli atleti di nazionalità straniera o provenienti da altre regioni italiane dovrà essere almeno il 25% dei partecipanti.
2. non sono ammissibili le manifestazioni tipo "Stages", "Camp", "Raduni";
3. l'iniziativa ammessa a contributo deve essere realizzata conformemente ai programmi di attività proposti dal richiedente, la stessa iniziativa dovrà essere portata a compimento entro il 31 dicembre. Nei casi in cui l'iniziativa abbia svolgimento "a cavaliere" di due esercizi finanziari essa deve, comunque, concludersi entro il 15 gennaio dell'anno successivo al suo inizio;
4. le province dovranno determinare le spese ammissibili a contributo, che dovranno riferirsi al lasso di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle correlate iniziative sportive. La congruità del suddetto lasso di tempo è determinata dal responsabile del procedimento in relazione alle diverse categorie di intervento e ai singoli specifici casi. Il pagamento è condizionato alla sostanziale ottemperanza delle previsioni contenute nel documento contabile preventivo, sia per quanto attiene le voci di spesa, che per quanto riguarda gli importi alle stesse riferiti.

### **CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE CHE SI SVOLGONO IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE CON TRASFERTE SINGOLE (Art. 28)**

#### **SOGGETTI BENEFICIARI ED ILLUSTRAZIONE DELL'INTERVENTO**

1. Gli interventi sono volti ad abbattere le spese sostenute dai beneficiari, di cui al successivo punto due, per la partecipazione ai campionati nazionali o alle manifestazioni sportive comportanti trasferte singole e/o a concentramento in territorio extraregionale e che, comunque, non ricadano nelle categorie specificatamente previste dagli articoli 27 e 31 della L.R. 17/99.
2. *Possono beneficiare dei contributi:*
  - a) *le associazioni sportive*, iscritte all'albo regionale (art. 9 L.R. 17/99);
  - b) *le Istituzioni scolastiche presenti* nel territorio della regione Sardegna.
  - c) le federazioni del CONI per la partecipazione di rappresentative di loro pertinenza;
  - d) gli enti di promozione sportiva per la partecipazione di rappresentative di loro pertinenza.
3. *Ciascun sodalizio richiedente potrà presentare:*



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) per la partecipazione ai campionati nazionali federali, un numero di domande pari alle singole trasferte che detta partecipazione comporta;
  - b) per la partecipazione ad altro genere di trasferta (tornei, trofei, campionati ente di promozione sportiva, manifestazioni internazionali, ecc.) in territorio extraregionale non più di una domanda per le discipline a squadra e non più di tre domande per le discipline individuali, eccettuato il caso di polisportive le quali svolgono attività in più di una disciplina sportiva, per i quali i suddetti limiti sono riferiti ad ogni disciplina.
4. In caso di ridotta disponibilità finanziaria la misura contributiva massima prevista, pari al 90% della spesa ammissibile, dovrà essere ridotta.

Per garantire un proficuo utilizzo delle risorse delegate, le Province dovranno definire criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi, che devono tenere conto delle seguenti condizioni, direttamente desumibili dalla normativa di riferimento:

### **ITALIA**

L'intervento contributivo ha carattere forfetario calcolato sui parametri previsti dall'articolo 31 della L.R.17/99 e può essere concesso nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extraregionale e avuto riguardo a:

- a) tipo del campionato disputato o valore tecnico, agonistico ed educativo dell'iniziativa interessata;
- b) area geografica in cui vengono disputate le gare e durata dell'iniziativa, con l'applicazione dei parametri, rapportati a singolo partecipante.

### **ESTERO**

I contributi sono concessi nella misura massima del 90%, della spesa ritenuta ammissibile. Per effettuare un tale calcolo, la base di riferimento non dovrà essere superiore ai valori forfetari stabiliti a favore del personale statale civile per le missioni all'estero, all'interno del gruppo E, approvati con decreto del Ministro del Tesoro in data del 2 aprile 1999, pubblicato nella G.U. n. 87 del 15 aprile 1999 e successive modifiche.

### DISPOSIZIONI COMUNI

- 1) Il numero massimo ammissibile degli atleti, dirigenti e tecnici partecipanti alle singole trasferte, per le discipline di squadra sarà di norma lo stesso previsto dall'Assessorato regionale per la valutazione dei contributi previsti art. 31 della L.R.17/99, annualmente pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, per quanto riguarda le discipline a carattere individuale potrà essere riconosciuta la presenza di un tecnico accompagnatore tesserato, a prescindere dal numero. Per le categorie dei disabili e dei minori di anni 14, potrà essere riconosciuto un limitato incremento degli accompagnatori ammessi a rimborso.
- 2) per le discipline sportive per il cui svolgimento è necessario il trasporto di attrezzature, macchinari o animali (es. motociclismo, equitazione, canoa ecc.) verrà riconosciuto quale quota di rimborso dei costi sostenuti il 20% del relativo parametro.

## **CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE (Art. 35)**

### Criteri e modalità di intervento

Soggetti destinatari: gli Enti locali, le strutture periferiche del CONI, le Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., gli Enti di promozione sportiva, nonché le Associazioni provinciali diplomati ISEF.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli interventi sono volti a favorire:

- a) l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive e ricerche;
- b) la realizzazione di campagne promozionali.

Dovranno essere considerate le sole spese strettamente funzionali e propedeutiche alla realizzazione delle iniziative, con l'esclusione delle spese di rappresentanza e di quelle che potrebbero configurare un evidente fine di lucro.

### **MISURE PER LA TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE (Art. 36)**

La Regione tramite le Province delegate all'attuazione di questa competenza favorisce la corretta e razionale attività fisico-motoria dei praticanti compresi in fasce di attività sportiva non agonistica (giovani non tesserati con società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, anziani, disabili, soggetti che necessitano di attività fisico - riabilitativa), mediante la concessione ai Comitati provinciali del CONI e agli enti di promozione sportiva di adeguati sostegni finanziari da destinare a tecnici ed istruttori di comprovata professionalità, esperienza e prestigio ed operanti in strutture che non si propongano finalità di lucro.

L'articolo 29, lettera d) della L.R. n°2 del 29 maggio 2007 (legge finanziaria 2007) prevede che i contributi siano erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, fino alla concorrenza massima di Euro 0,30 per abitante residente nella provincia.

### **INTERVENTI A FAVORE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA (Artt. 24 e 25)**

Gli interventi di cui trattasi sono volti a promuovere ed incentivare lo sviluppo dell'attività ludico sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna, di idonei finanziamenti destinati ad un significativo miglioramento dell'offerta motorio-sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in ambito regionale che extra regionale.

In tale ottica una particolare attenzione dovrà essere riservata ai progetti che prevedano l'attivazione di idonea sinergia tra il mondo della scuola e quello del CONI nelle sue articolazioni territoriali e delle Federazioni Sportive Nazionali, anche in attuazione del protocollo d'intesa CONI – Ministero P.I. del 12/03/1997.

#### SPESE AMMISSIBILI

Le Province sono tenute a definire la tipologia delle spese ammissibili, tenendo conto dei costi per:

- trasporto alunni;
- affitto impianti sportivi;
- assicurazioni contro rischi;
- compenso ad istruttori (con esclusione dei compensi percepiti dai docenti interni);

### **CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI SETTORE (Art. 34)**

Le Province promuovono le attività di formazione e aggiornamento di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di società sportive, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture periferiche del C.O.N.I., delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni provinciali diplomati I.S.E.F. operanti in Sardegna.

Per l'organizzazione e il finanziamento dei corsi, l'ufficio competente predispone un programma annuale d'intervento nel settore, articolato per singola iniziativa.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE (Art. 39)**

CRITERI E MODALITA'

SOGGETTI BENEFICIARI E ILLUSTRAZIONE DELL'INTERVENTO

La Regione tramite le Province delegate all'attuazione di questa competenza, contribuisce al concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria degli sportivi praticanti attività dilettantistiche, mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari, tramite la programmazione svolta dalle Province, alle società presso le quali gli stessi sono affiliati a condizione che:

- a) si tratti di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- b) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità specifica all'esercizio di attività agonistica sia effettuata presso le strutture previste dalle LL.RR. n. 31/91, n. 36/95 e dall'art. 39 della presente legge;
- c) siano ricomprese nell'albo regionale di cui all'art. 9 della L.R. n. 17/1999.